

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-674 del 07/02/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. R.M.S. S.N.C. DI RICCARDI TIZIANA E C. con sede legale in Comune di Forlì, Via Martin Luther King n. 3. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione, assistenza e manutenzione attrezzature per supermercati sito nel Comune di Forlì, Via Martin Luther King n. 3.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-699 del 07/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno sette FEBBRAIO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. R.M.S. S.N.C. DI RICCARDI TIZIANA E C. con sede legale in Comune di Forlì, Via Martin Luther King n. 3. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione, assistenza e manutenzione attrezzature per supermercati sito nel Comune di Forlì, Via Martin Luther King n. 3.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 19/10/2017, acquisita al Prot. Com.le 88698 e da Arpa al PGFC/2017/15474, da **R.M.S. S.N.C. DI RICCARDI TIZIANA E C.** nella persona del Legale Rappresentante, con sede legale in Comune di Forlì, Via Martin Luther King n. 3, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento di produzione, assistenza e manutenzione attrezzature per supermercati sito nel Comune di Forlì, Via Martin Luther King n. 3, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- valutazione di impatto acustico;

Preso atto che si tratta del trasferimento dello stabilimento autorizzato, con riferimento alle emissioni in atmosfera, con atto rilasciato dalla Provincia di Forlì-Cesena n. 158 del 17/04/12 Prot. Prov.le 40436/12, da Via Querzoli n. 10/F in Comune di Forlì a Via Martin Luther King n. 3 in Comune di Forlì;

Tenuto conto che relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera l'art. 269 comma 2 del Dlgs 152/06 e s.m.i. prevede per il trasferimento di uno stabilimento la stessa procedura delineata per un nuovo stabilimento;

Dato atto che, trattandosi di una nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il SUAP con Atto del 31/10/2017 Prot. Com.le 91780 acquisito al PGFC/2017/16021 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni: Comune di Forlì, AUSL della Romagna, Arpae;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 96826 del 17/11/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/16959, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Dato atto che in data 24/11/2017 la ditta ha trasmesso quanto richiesto, acquisito da Arpae al PGFC/2017/17318;

Dato atto che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 3594 del 15/01/2018, acquisita al PGFC/2018/754, il Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì ha comunicato quanto segue: *“Vista la domanda di AUA in oggetto contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA M. Biguzzi da cui si evince che l'attività svolta in via M. L. King, 3 rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59”*;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 06/02/2018, ove si da anche atto degli esiti della Conferenza di Servizi, come di seguito riportati: *“(…) Visto il parere favorevole di conformità urbanistica espresso dal Servizio Urbanistica – Unità Pianificazione urbanistica del Comune di Forlì P.G.N. 103277 pervenuto il 06/12/17, acquisito al prot. di Arpae PGFC/2017/17924; Vista la relazione tecnica PGFC/2018/1794 del 31/01/18 prodotta dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera; Tenuto conto che l'Azienda USL della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica non ha fatto pervenire la propria determinazione in merito all'oggetto della Conferenza di Servizi e, ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., la mancata comunicazione entro 90 giorni dalla data di indizione della Conferenza di Servizi equivale ad un assenso senza condizioni; Atteso che l'acquisizione dei succitati assensi, anche impliciti, consente di esprimere parere favorevole all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di specifiche prescrizioni e condizioni, come riportate relativamente alle emissioni in atmosfera nell'allegato al presente rapporto istruttorio;*

Evidenziato che l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.; (...)”;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che a decorrere dalla data di messa in esercizio degli impianti nel nuovo stabilimento in Comune di Forlì, Via Martin Luther King n. 3, comunicata dalla Ditta ai sensi del punto 4. del paragrafo D. dell'Allegato A. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” del provvedimento di AUA, cesserà pertanto l'efficacia del seguente titolo abilitativo già rilasciato alla Ditta per lo stabilimento in Comune di Forlì, Via Querzoli n. 10/F:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 158 del 17/04/12 prot. n. 40436/12 del Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena rilasciata a R.M.S. Snc di Riccardi Tiziana e C.;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **R.M.S. S.N.C. DI RICCARDI TIZIANA E C.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni ed Elmo Ricci e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **R.M.S. S.N.C. DI RICCARDI TIZIANA E C.** (C.F./P.IVA 02342220403) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Forlì, Via Martin Luther King n. 3, **per lo stabilimento di produzione, assistenza e manutenzione attrezzature per supermercati sito nel Comune di Forlì, Via Martin Luther King n. 3.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente elencato in premessa, a decorrere dalla data di messa in esercizio degli impianti nel nuovo stabilimento in Comune di Forlì, Via Martin Luther King n. 3, comunicata dalla Ditta ai sensi del punto 4. del paragrafo D. dell'Allegato A. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" del presente provvedimento.
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
9. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci, Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Con atto n. 158 del 17/04/12 prot. n. 40436/12, del Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena, è stata rilasciata a R.M.S. Snc di Riccardi Tiziana e C. l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, relativa allo stabilimento di produzione, assistenza e manutenzione attrezzature per supermercati, sito nel Comune di Forlì (FC), Via Querzoli n. 10/f. Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesto il trasferimento degli impianti da tale sede allo stabilimento in Comune di Forlì (FC), Via Martin Luther King n. 3.

L'art. 269 comma 2 del Dlgs 152/06 e smi prevede per il trasferimento di uno stabilimento la stessa procedura delineata per un nuovo stabilimento. Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP del Comune di Forlì con nota del 31/10/2017 prot. 91780 acquisita al protocollo PGFC/2017/16021 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Forlì;
- AUSL della Romagna – Sede di Forlì Dipartimento di Sanità Pubblica;
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PGFG/2017/16356 del 07/11/17 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni presenti nello stabilimento.

Con nota PGFG/2017/16355 del 07/11/17 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Forlì – Servizio Urbanistica – Unità Pianificazione urbanistica di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia, come previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota P.G.N. 103277 pervenuta il 06/12/17, acquisita al prot. di Arpae PGFC/2017/17924, il Servizio Urbanistica – Unità Pianificazione urbanistica del Comune di Forlì ha espresso parere favorevole di conformità urbanistica.

Con nota PGFC/2018/1764 del 31/01/18 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni in atmosfera nel rispetto di condizioni e prescrizioni come di seguito riportato:

EMISSIONE E1 - SALDATURA -Al punto E1 sono convogliate le emissioni provenienti dall'attività di saldatura su acciaio inox, saldatura effettuata in banco di lavoro in presenza di braccio mobile di aspirazione. Per quanto riguarda l'attività di saldatura la ditta dichiara di utilizzare filo ad acciaio inox e pertanto tale attività rientra nei criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, punto 4.13.20 "Saldatura" dove si fissano i valori limite per il Materiale Particellare (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto espressi come NO₂ (5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc), mentre non è compresa al punto 4.29 "Saldatura di oggetti e superfici metalliche" della DGR 1769/2010 e smi. Rilevato che i consumi di filo per saldatura non sono superiori ai 40 Kg/mese stabiliti al punto 5. del Parere espresso dal CRIAER nella seduta del 27 Febbraio 1995, la Ditta è esonerata dall'effettuare gli autocontrolli annuali, fermo restando l'obbligo di rispettare i limiti di emissione sopraindicati e di annotare su apposito registro i consumi di materiale di apporto per saldatura. Controllando le schede di sicurezza presentate dalla ditta si è verificato che i flussi di massa in

emissione sono inferiori alla soglia di rilevanza prevista per il Nichel e Cromo VI al punto 1.1 “Sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene” (Tabella A1 – Classe II) della Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Pertanto si riconfermano gli stessi limiti e prescrizioni della precedente autorizzazione n. 158 del 17/04/2012 N 40436/12 sotto riportati:

INQUINANTI	CONCENTRAZIONE MASSIMA
Monossido di carbonio	10 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nmc
Polveri	10 mg/Nmc
Frequenza autocontrolli	Registro consumi

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto nuovo di emissione denominato E1, provvedendo ad effettuare gli autocontrolli di messa a regime per tutti i parametri per i quali è indicato un limite all'emissione;
- rispettare i limiti, senza obbligo dell'autocontrollo annuale sul punto di emissione E1 ma con obbligo di annotare su apposito registro i consumi di materiale di apporto per saldatura.

EMISSIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI C1, C2 - Potenza termica nominale <35 kW cadauno, combustibile gas metano. Ai sensi dell'art. 282 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., detti impianti non superano i 3 MW di potenza termica nominale e pertanto sono disciplinati dal Titolo II dello stesso decreto legislativo.

L'Azienda USL della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica non ha fatto pervenire la propria determinazione in merito all'oggetto della Conferenza di Servizi e, ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., la mancata comunicazione entro 90 giorni dalla data di indizione della Conferenza di Servizi equivale ad un assenso senza condizioni.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa e degli atti di assenso, anche impliciti, acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 19/10/2017 P.G.N. 88698, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE C1 - CENTRALE TERMICA RISCALDAMENTO AMBIENTI (35 kW a metano)

EMISSIONE C2 - CENTRALE TERMICA RISCALDAMENTO AMBIENTI (35 kW a metano)

relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione, assistenza e manutenzione

attrezzature per supermercati sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. E1 – BRACCI ASPIRANTI POSTAZIONI DI SALDATURA

Portata massima	1.500	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	30	minuti/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forli-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione E1 entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Forlì, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forli-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione E1, con un anticipo di almeno 15 giorni**.
5. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione E1** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forli-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. Il monitoraggio periodico annuale alla **emissione E1** è sostituito dalla annotazione mensile dei consumi di materiale di apporto per saldatura (validati dalle relative fatture di acquisto) sul registro di cui al successivo punto 8. I consumi annuali di materiale per saldatura non devono essere complessivamente superiori a **8 kg**.
8. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione

degli organi di controllo competenti, nel quale:

- dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
- dovranno essere annotati, almeno mensilmente, i quantitativi di materiale di apporto per saldatura utilizzati nell'impianto di cui alla **emissione E1**, così come richiesto al precedente punto 7.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.